

Altre parti nel procedimento: Systran SA, Systran Luxembourg SA (rappresentanti: J.-P. Spitzer e E. De Boissieu, avocats)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07), avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento del danno lamentato dalle ricorrenti in primo grado a causa di illeciti commessi dalla Commissione nell'ambito di una gara d'appalto relativa alla manutenzione e al rafforzamento linguistico del suo sistema di traduzione automatica — Valutazione erronea e contraddittoria della natura extracontrattuale della lite — Violazione dei diritti della difesa — Violazione delle regole in materia di produzione della prova — Errore manifesto nella valutazione della natura sufficientemente qualificata del presunto illecito della Commissione — Assenza di motivazione

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07), è annullata.
- 2) Il ricorso della Systran SA e della Systran Luxembourg SA nella causa T-19/07 è respinto.
- 3) La Systran SA e la Systran Luxembourg SA sono condannate a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Anton Las/PSA Antwerp NV

(Causa C-202/11) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Società con sede nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio — Obbligo di redigere in neerlandese i contratti di lavoro — Contratto di lavoro a carattere transfrontaliero — Restrizione — Mancanza di proporzionalità)

(2013/C 164/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parti

Ricorrente: Anton Las

Convenuta: PSA Antwerp NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Interpretazione dell'articolo 39 CE (attualmente articolo 45 TFUE) — Normativa regionale belga che prevede un obbligo per un'impresa situata nella regione linguistica neerlandese di redigere in neerlandese, a pena di nullità, tutti i documenti relativi ai rapporti di lavoro con carattere internazionale

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che impone a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, rilevata d'ufficio dal giudice.

⁽¹⁾ GU C 219 del 23.7.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 — Regno di Spagna, Repubblica italiana/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite C-274/11 e C-295/11) ⁽¹⁾

(Brevetto unitario — Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1, TFUE — Ricorso di annullamento per incompetenza, sviamento di potere e violazione dei Trattati — Presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE — Competenza non esclusiva — Decisione adottata «in ultima istanza» — Protezione degli interessi dell'Unione)

(2013/C 164/05)

Lingua processuale: lo spagnolo e l'italiano

Parti

Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno del Regno di Spagna: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della Repubblica italiana: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Covenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente T. Middleton, F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e K. Pellinghelli, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, J.-C. Halleux e T. Materne, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vlácil, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Kemper, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, assistito da N. J. Travers, BL), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Molnár, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, E. Gromnicka e M. Laszuk, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Seeboruth, agente, assistito da T. Mitcheson, barrister), Parlamento europeo (rappresentanti: I. Díez Parra, G. Ricci e M. Dean, agenti), Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst e L. Prete, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53) — Sviamento di potere — Violazione del sistema giudiziario dell'Unione

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Il Regno di Spagna sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nella causa C-274/11.*
- 3) *La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nella causa C-295/11.*
- 4) *Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione europea sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 219 del 23.7.2011.
GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania)
— L/M

(Causa C-463/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Articolo 3, paragrafi 4 e 5 — Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente — Piani regolatori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale — Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» — Assenza di effetti sulla validità del piano di costruzione — Compromissione dell'effetto utile della direttiva)

(2013/C 164/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L

Convenuto: M

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Ambito d'applicazione — Normativa nazionale che prevede una procedura accelerata che non comporta alcuna valutazione ambientale per l'adozione di piani regolatori relativi a piccole aree a livello locale le quali soddisfano determinati criteri qualitativi e quantitativi — Errata valutazione dei criteri qualitativi

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, letto in combinato disposto con il paragrafo 4 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la violazione di una condizione qualitativa, richiesta dalla norma di transposizione di tale direttiva per dispensare l'adozione di un tipo particolare di piano di costruzione da una valutazione ambientale ai sensi della suddetta direttiva, non incide sulla validità di tale piano.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.